



Modifica alla legge 15 luglio 1911, n. 749, concernente l'estensione della tassa sui marmi al territorio del comune di Massa

A.C. 1642

Dossier n° 330 - Schede di lettura
19 luglio 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1642
Titolo:	Modifica alla legge 15 luglio 1911, n. 749, concernente l'estensione della tassa sui marmi al territorio del comune di Massa
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	AMORESE Alessandro
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	2
Date:	
presentazione:	10 gennaio 2024
assegnazione:	20 febbraio 2024
Commissione competente :	VI Finanze
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, X Attività produttive e XI Lavoro

Contenuto

La proposta di legge [A.C. 1642](#), avente ad oggetto "modifica alla legge 15 luglio 1911, n. 749, concernente l'estensione della tassa sui marmi al territorio del comune di Massa" è diretta a riconoscere **anche al comune di Massa** la possibilità di applicare e riscuotere **una tassa sui marmi** escavanti nel suo territorio e trasporti fuori dai suoi confini, attualmente riconosciuta al solo comune di Carrara.

La proposta di legge **consta di due articoli**.

Secondo il disposto dell'articolo unico della [legge n.749 del 2011](#), a favore del comune di Carrara è istituita una tassa sui marmi escavati nel suo territorio e trasportati fuori di esso. Detta tassa è applicata e riscossa dal comune all'uscita dei marmi dai suoi confini in base ad apposito regolamento, da deliberarsi dal Consiglio comunale sentite le parti sociali. Ogni anno il Consiglio comunale, nel deliberare il bilancio preventivo del comune, stabilisce la misura in cui la tassa per l'anno successivo e, quando il comune dovesse assumere impegni continuativi da fronteggiarsi o da garantirsi col gettito della citata tassa, il Consiglio comunale potrà in anticipazione fissare per più anni la misura della tassa stessa. Secondo l'articolo unico citato il comune dovrà erogare una parte del provento stesso, non inferiore al quarto, per benefici previdenziali da riconoscere agli operai dell'industria marmifera.

Attualmente, dal provento della tassa suddetta, il comune di Carrara, con proprio regolamento, eroga un vitalizio, detto "pensione del marmo", a favore dei lavoratori delle cave con attività estrattiva del settore lapideo.

Più in particolare - come descritto nel sito istituzionale del comune - viene prevista la concessione di un vitalizio comunale agli operai del marmo consistente in un beneficio economico pari a 33,57 euro mensili. Per richiederne la concessione è necessario aver prestato la propria opera per 25 anni in aziende del settore lapideo situate all'interno del territorio comunale oppure per 20 anni in aziende all'interno del territorio comunale e i rimanenti 5 anni in aziende fuori del territorio comunale.

Il Comune concede il vitalizio a favore degli operai delle cave di marmo e dell'industria e artigianato del marmo che abbiano svolto la propria attività nelle cave, nelle segherie e nei laboratori anche di scultura, inquadrati come operai ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore escavazione e lavorazione dei materiali lapidei -comparto industria-, compresi i capi cava e gli addetti al trasporto dei

marmi alle dirette dipendenze delle ditte. In caso di infortunio mortale verificatosi durante il lavoro, il vitalizio viene concesso alla vedova o ai figli minori di anni 18 o anche di età maggiore se inabili al lavoro, oppure ai genitori se il lavoratore è celibe. Sono esclusi dal beneficio i datori di lavoro e i titolari delle ditte esercenti le cave, le segherie e i laboratori (anche se accudiscono ai lavori personalmente, senza dipendenti o collaboratori), gli impiegati e gli agenti di cava.

Come rilevato nella relazione illustrativa del provvedimento l'intento della proposta di legge è, pertanto quello di far sì che anche il comune di Massa possa erogare questo emolumento, con un apposito regolamento comunale (...). Infatti, ad oggi i lavoratori impiegati nell'estrazione di marmo nel comune di Massa, a differenza di quelli del limitrofo comune di Carrara, non possono beneficiare di un emolumento aggiuntivo a quello previdenziale.

Al fine di equiparare il trattamento economico dei lavoratori del medesimo settore nell'attiguo comune di Massa, l'**articolo 1** del provvedimento in esame, modificando l'articolo unico della legge 15-7-1911 n. 749, istitutiva della tassa sui marmi, riconosce anche al comune di Massa la possibilità di applicare e riscuotere una medesima tassa.

L'**articolo 2** reca la **clausola di invariabilità finanziaria**, stabilendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi oneri per il bilancio dello Stato.